



COMUNE DI AVELLINO

ORDINANZA N. 1523 DEL 28 settembre 2021

IL SINDACO

Vista e richiamata integralmente l'Ordinanza sindacale n. 36 del 01/02/2020, della quale vengono confermate le motivazioni, i presupposti e gli obiettivi ivi contenuti e descritti e le successive proroghe disposte con Ordinanze n. 78/2020, n. 161/2020 e n. 200/2020;

Considerata la necessità del presente provvedimento di salvaguardare e preservare la salute pubblica;

Considerato, altresì, il principio generale del divieto di abbruciamento dei materiali, anche vegetali, sanzionato penalmente ed in via amministrativa, derogato in via di eccezione esclusivamente alle rigorose condizioni previste agli artt. 185, comma 1, lett. f) e 182, comma 6 bis D.Lgs. 152/2006;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali";

Acquisito il parere del Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Energia e del Comandante della Polizia Municipale,

ORDINA

il divieto totale di abbruciamento di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati su tutto il territorio comunale dalla data della **presente Ordinanza e fino a nuova disposizione**.

RENDE NOTO

che saranno effettuate, in sede di applicazione della presente Ordinanza, verifiche periodiche sull'andamento dei parametri dell'inquinamento atmosferico, al fine di valutare la possibilità di porre in essere ulteriori misure migliorative.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e la notifica alla popolazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Avellino.

DEMANDA

Il controllo e la corretta attuazione della presente agli organi ed alle autorità competenti.

AVVERTE

che l'inottemperanza al presente provvedimento sarà sanzionata, ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs. 267/200, nella misura compresa tra 25,00 e 500,00 Euro.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza per gli adempimenti di competenza e per la dovuta conoscenza:

- All' Ufficio Segreteria – SEDE;
- Ai Messi comunali per la pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Avellino;
- Al CED per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Avellino;
- Al Comando di Polizia Municipale – SEDE;
- Alla Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Avellino Collina Liguorini - 83100 Avellino;
- Alla Prefettura di Avellino, Corso Vittorio Emanuele n. 4 - 83100 Avellino.



Il Sindaco
Dott. Gianluca Festa